

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BONANNO – QUARTA - MARULLI
Via Italia Nuova, 14 - 73010 Veglie (LE)
Tel. e fax 0832/966535 – cell. 339/4407983
marulli.carlo@ordavvle.legalmail.it**

TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C. E SEGG.

con contestuale domanda cautelare ex art 700 cpc

PER: prof.ssa ZACHEO Chiara, nata il 13.09.1973 a Campi Salentina (Le) ed ivi residente alla via L. Da Vinci n. 2 (C.F. ZCH CHR 73P53 B506M), rappresentata e difesa in forza di mandato a margine del presente ricorso dall'avv. Carlo MARULLI (C.F MRL CRL 62S21 B506Q) con studio in Veglie (LE) alla Via Italia Nuova n.14;

-ricorrente-

CONTRO: MINISTERO dell'Istruzione, Università e Ricerca, U.S.R. per la Puglia – Sede di Lecce, nonché U.S.R. per la Puglia – Sede di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con l'Avvocatura dello Stato.

-resistenti-

XXXXXX

Per l'accertamento ed il riconoscimento, previa emissione di provvedimento cautelare, del diritto della ricorrente a conseguire, nella procedura di mobilità interprovinciale di fase C del personale docente degli Istituti di Istruzione di II grado per l'anno scolastico 2017-18, l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di punti 30 derivante da n. 5 anni di insegnamento pre-ruolo svolto presso l'Istituto scolastico paritario “ Salomi ” di Lecce per la classe ex A019 – discipline giuridiche ed economiche (ora A046), previa disapplicazione di ogni provvedimento e/o disposizione, anche contrattuali, ostative.

PREMESSO CHE

L'odierna ricorrente, docente di discipline economico-giuridiche (classe di concorso ex A019- attuale A046) negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in virtù di iscrizione nelle GAE della provincia di Brindisi, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 veniva assunta su posto di sostegno nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 ed assegnata, con sede provvisoria, all'istituto “ Presta-Columella” di Lecce. Successivamente, la ricorrente partecipava alla procedura di mobilità in ambito nazionale per l'anno scolastico 2016-2017 e veniva trasferita per il triennio 2016-2019, con sede definitiva, all'istituto “ Di Marzio – Michetti” di Pescara- Ambito 0009 Abruzzo. In riferimento al predetto anno scolastico e sino al 31.08.2017, tuttavia, la prof.ssa Zacheo Chiara otteneva assegnazione provvisoria in provincia di Lecce presso l'istituto “Presta-Columella” di Lecce. Nello scorso maggio 2017, la ricorrente partecipava alla nuova mobilità nazionale per l'a.s. 2017/2018, al fine di ottenere il trasferimento della titolarità dalla provincia di Pescara in uno degli ambiti pugliesi indicati nella relativa domanda, secondo un ordine di viciniorietà. A tal fine, nella predetta domanda di mobilità, la ricorrente indicava, oltre ad un anno di servizio di ruolo e sette anni di servizio pre-ruolo a tempo determinato svolti tutti sul sostegno in scuole statali, anche n. 5 anni di pre-ruolo prestati nell'istituto “ Salomi” di Lecce, riconosciuto paritario dall'USR per la Puglia, e precisamente gli anni scolastici 2002-2003/ 2003-2004/ 2004-2005/ 2005-2006/ 2006-2007, come da certificazione che si allega. Tuttavia, espletata la procedura di mobilità, l'Ufficio Scolastico competente prendeva in considerazione il solo servizio

prestato nella scuola statale (1 anno di ruolo + 7 di pre-ruolo a t.d.) e non anche quello prestato nel predetto istituto paritario (5 anni), attribuendo un **punteggio complessivo di punti 121** (di cui 67 punteggio base- 48 punteggio aggiuntivo su sostegno- 6 punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento). Pertanto, alla ricorrente, non venivano attribuiti **ulteriori punti 30** (vale a dire punti 6 per ognuno dei 5 anni di servizio prestato presso la scuola paritaria di cui innanzi) che, invece, sarebbero stati conteggiati in base alla tabella di valutazione allegato 2 punto B1 del CCNI ove il servizio fosse stato prestato nella scuola statale. Pertanto, in virtù della suddetta mancata attribuzione di ulteriori punti 30, per un totale di punti 151, anzicchè di 121, la ricorrente veniva trasferita ad Andria - Ambito 0008 Puglia, non ottenendo la mobilità in ambiti pugliesi più vicini a quello di residenza propria e della famiglia, composta tra l'altro da una figlia minore di anni 6, così come indicati nella propria domanda, come ad esempio Ambito 0023 Puglia, assegnato ad aspiranti con punteggio inferiore, come risulta dal prospetto stralciato dal bollettino della mobilità interprovinciale pubblicato il 20.07.2017, che si allega.

Docente	Destinazione	Punti	Provenienza
Simone Maria A.	Puglia Ambito 0023	137	Puglia Ambito 0008
Ramingo Addolorata	Puglia Ambito 0023	137	Emilia Ambito 0006
Chirico Maria	Puglia Ambito 0023	144	Puglia Ambito 0008

La ricorrente, pertanto, proponeva formale reclamo avverso la predetta mancata attribuzione di ulteriori punti 30 rivenienti da n. 5 anni di servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza ricevere risposta alcuna in merito, peraltro anche in considerazione del fatto che nel corso degli anni

di pre-ruolo il predetto punteggio veniva regolarmente riconosciuto alla ricorrente in fase di aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (GAE) nella provincia di Brindisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato. Tuttavia la stessa, titolare su sostegno ad Andria (Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ R. Lotti” – Puglia Ambito 0008), a decorrere dal 01 settembre 2017 è attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “Galilei-Costa“ di Lecce, in virtù di assegnazione provvisoria, fino al 31.08.2018.

La prof.ssa Zacheo ha, pertanto, interesse ad adire codesto Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, previa concessione di un provvedimento cautelare, in considerazione del pregiudizio non riparabile derivante dall'impossibilità di far valere il servizio pre-ruolo nella scuola paritaria nella prossima procedura di mobilità nella primavera del 2018 nell'attesa di una pronuncia di merito per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L'A.S. 2017-2018 E DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI INSERITE NELLE NOTE COMUNI IN ALLEGATO AL CCNI NELLA PARTE IN CUI VIENE STABILITO CHE “ *IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E' VALUTABILE*” PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 COST. – CON LA LEGGE 62/2000 – CON L. 333/2001.

La mancata valutazione ai fini della mobilità del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso un Istituto paritario è palesemente *contra legem*.

Invero, l'art. 2 c.2 del D.L. 255/2001 del 03.07.2001 convertito con L. n. 333 del 02.08.2001, stabilisce che ” *i servizi di insegnamento prestati dal 01 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 10.03.2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”. La citata legge 62/2000 ha riconosciuto completa parità relativamente all'offerta formativa tra le scuola statali e le scuole paritarie, attribuendo l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa. In particolare, nel caso che ci occupa, l'istituto di istruzione superiore I.T.C. “Salomi” di Lecce, presso il quale la ricorrente ha prestato servizio dall' a.s. 2002-2003 fino all'a.s. 2006-2007, ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di scuola paritaria sin dal 2002 (DD.DD.GG. del 31.01.2002). Le scuole paritarie, ai sensi della legge 62/2000, “ *fanno parte del sistema nazionale di istruzione insieme alle scuole statali e sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, svolgono servizio pubblico, devono attenersi agli ordinamenti generali sull'istruzione e, infine, come le scuole statali, devono avvalersi di personale docente fornito del titolo di abilitazione*” (art. 1 L. 62/2000).

L'omesso riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso istituti paritari contrasta, quindi, in maniera del tutto illogica e incomprensibile con altra norma vigente già innanzi citata, la L. n. 333 del 02.08.2001 che ha convertito il D.L. 255 del 03.07.2001, di cui la stessa ricorrente ha beneficiato, così' come altri docenti nella stessa condizione, nel momento dell'aggiornamento del punteggio nelle GaE nelle quali era inserita

e dal cui scorrimento ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato. L'operatività della succitata norma (art. 2 c. 2) ha, dunque, consentito alla prof.ssa Zacheo di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in GAE, con la conseguente assunzione in ruolo nella classe di concorso A019 (ora A046) – su posto di sostegno. È dunque paradossale ed illogico, oltre che illegittimo, che si consenta a docenti come la ricorrente di far valere gli anni di servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie nelle GAE, tanto da determinarne l'assunzione a tempo indeterminato, e poi sottrarre lo stesso punteggio nella procedura di mobilità.

Nonostante le summenzionate norme, il CCNI, sottoscritto il 31.01.2017 e valido per la mobilità dell'a.s. 2017/2018, ha fatto riferimento alla “ *Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente*” che al punto 1 (anzianità di servizio) lett. B) prevede per ogni anno di servizio pre-ruolo l'attribuzione di punti 6. Tuttavia, alle “ NOTE COMUNI”, riportate in calce alla suddetta tabella, dispone che “ ***il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera***”. Tale previsione normativa appare in palese contrasto con la succitata norma primaria di cui al citato art. 2 c.2 del D.L. 255/2001 convertito in L. 333/2001 che, come già detto, prevede che i servizi presso istituti scolastici paritari siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” e va quindi disapplicata, con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente degli ulteriori punti 30 (6 punti per ognuno dei 5 anni di servizio pre-ruolo prestato presso l'ITC “ Salomi” di Lecce) nella graduatoria di

mobilità, con diritto a conseguire l'assegnazione nella sede più ambita corrispondente al maggior punteggio (punti 151 anzicchè gli attuali 121).

La normativa di cui si chiede la disapplicazione appare, inoltre, illegittima ed in palese contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P. A., a causa della chiara discriminazione dell'insegnante, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera – giuridica ed economica – essendo i servizi prestati presso scuole paritarie equiparati per legge a quelli prestati presso istituti statali. Recentemente, diversi Tribunali hanno emesso pronunce in tal senso, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche, previa disapplicazione della norma citata, la rettifica del punteggio dell'insegnante in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per i servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie. È stato statuito che “ *non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative....in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari*”, “ *diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e imparzialità dell p.a. (artt 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che i fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*” (Tribunale di Ravenna – Sezione Lav. sent. n. 192/2017 ; Tribunale di Caltagirone – Sez. lavoro, Ord. del 11.07.2016; Tribunale di

Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20.07.2016; Tribunale di Lanciano- Sez. Lavoro, Ord. del 04.11.2016; Tribunale di Lecce – Sez. lavoro, Ord. del 04.11.2016 dott.ssa Costa – del 19.01.2017 dott. Buccheri - del 20.09.2017 dott.ssa Gustapane; Tribunale del Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

La contestata “NOTA COMUNE”, posta in calce alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI di mobilità, illogicamente pone in relazione il diniego di riconoscimento del servizio prestato presso una scuola paritaria con il fatto che tale servizio non sia riconoscibile nella carriera del docente statale. In realtà, nella procedura di mobilità, che costituisce una procedura concorsuale interna volta a conseguire una diversa sede di lavoro, ha rilevanza, (al pari che nella procedura esterna di assunzione del posto) solo la semplice anzianità professionale maturata dall’interessato. Del tutto irrilevante, ai fini della valutazione, è invece che tale anzianità sia anche valida o meno per l’inquadramento economico-giuridico del docente statale, che, come è noto, è regolato da legge apposita (art 485 TU 297/1994) ed è soggetto a prescrizioni legate ad esigenze di bilancio pubblico. Da qui l’illegittimità della disposizione applicata dal MIUR nei trasferimenti ed, in particolare, a quello richiesto dall’odierna ricorrente. Pertanto, dall’acclarata nullità della disposizione contrattuale di cui alle menzionate “*Note comuni*” consegue il diritto dell’odierna ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto nell’istituto scolastico paritario “ L. Salomi” di Lecce negli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 per la classe di concorso A019 (ora A046) nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, cioè punti 6 per ognuno dei predetti 5 anni di servizio per un totale di punti 30 nella graduatoria di mobilità. Come già

specificato, l'istituto "L. Salomi" di Lecce ha ottenuto il relativo riconoscimento dello status di scuola paritaria nell'anno 2002 ed è abilitato a rilasciare titoli di studio con valore legale al pari delle scuole statali. Nessun dubbio sussiste, quindi, sul diritto della prof.ssa Zacheo Chiara a conseguire il menzionato maggior punteggio di punti 151 anzicchè gli attuali 121 e conseguentemente transitare quanto meno all'ambito Puglia 0023, invece di quello assegnatole in virtù dell'attribuzione di un punteggio peggiore.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI
CAUSA EX ART. 700 CPC**

Sul fumus boni iuris

Le osservazioni in fatto ed in diritto che precedono, nonché i richiamati precedenti giurisprudenziali formati su casi identici, giustificano la richiesta del provvedimento cautelare sotto il profilo del *fumus*. Si ribadisce che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso istituzioni scolastiche statali, con la conseguenza che la disposizione del CCNI sulla mobilità si pone in evidente contrasto con la legge e dovrà essere disapplicata dal Giudice adito; in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con interessi tutelati dalla Costituzione, quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 della Cost.). E' indubbio che il servizio prestato dalla docente presso scuole paritarie ha per legge medesima dignità e medesime caratteristiche di quello svolto presso istituti statali.

Sul periculum in mora

Si precisa che la ricorrente è destinataria per il corrente anno scolastico di assegnazione provvisoria presso l'Istituto “ Galilei-Costa” di Lecce fino al 31.08.2018 e che a decorrere dal giorno successivo dovrà prendere servizio all'istituto “ Lotti” di Andria – provincia Bat – Ambito 0008 Puglia, a circa 200 Km dalla propria provincia di residenza. Pertanto, il danno grave ed irreparabile e non ristorabile che la prof.ssa Zacheo subisce per le proprie condizioni familiari ed economiche, considerando altresì la presenza di un minore di anni 6 nel proprio nucleo familiare, deriva dall'impossibilità, nell'attesa di una pronuncia di merito, di far valere il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria nella prossima procedura di mobilità nella primavera del 2018, con conseguente permanenza nella provincia Bat.

Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, prof.ssa ZACHEO Chiara, come innanzi rappresentata domiciliata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Unico del lavoro di Lecce, ritenuta la propria competenza, esperiti gli adempimenti di rito, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente controversia, *contrariis reiectis*, voglia:

A) Preliminarmente, in via cautelare, adottare i provvedimenti d'urgenza necessari ad eliminare il pregiudizio di cui premessa, ordinando alle amministrazioni convenute la disapplicazione delle disposizioni di cui alle tabelle di valutazione inserite nelle “ Note comuni” al CCNI relativo alla mobilità per l'a.s. 2017-18, nella parte in cui viene stabilito che “ *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*” per evidente contrasto con la

normativa vigente in materia, nonché in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Cost. Voglia, pertanto, l'On.le Giudice adito, **ordinare** alle convenute amministrazioni la rettifica della posizione dell'odierna ricorrente inserendo, ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità dell'a.s. 2017-18 e seguenti, il servizio pre-ruolo corrispondente a n. 30 punti prestato dalla ricorrente dall'a.s. 2002-2003 all'a.s. 2006-07 presso l'Istituto scolastico paritario “ Salomi” di Lecce. Per l'effetto, **ordinare** alle amministrazioni convenute l'assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio della stessa ottenuto all'ambito Puglia 0023 e/o comunque , in subordine, in altri ambiti indicati dalla docente nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettivo punteggio, con l'inserimento di ulteriori punti 30 ottenuti per servizio pre-ruolo prestato presso un istituto paritaria.

B) Nel merito, voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione del G.d.L., confermare tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare e, per l'effetto, **ordinare** alle amministrazioni convenute la disapplicazione di ogni provvedimento o disposizione ostativi, ivi comprese le disposizioni contrattuali innanzi censurate di cui alle “ *Note comuni*” in calce alla tabella b allegato 2. Voglia l'On.le Giudice adito, **ordinare** alle convenute amministrazioni la valutazione del servizio pre-ruolo pari a n. 30 punti (punti 6 per ognuno dei cinque anni di servizio) prestato dalla ricorrente dall'a.s. 2002-2003 all'a.s. 2006-2007 presso l'istituto paritario “ Salomi” di Lecce. Per l'effetto, **ordinare** alle stesse amministrazioni scolastiche convenute l'assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio ottenuto in Ambito 0023 Puglia e/o,

comunque, in subordine in altri ambiti pugliesi indicati dall'insegnante nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, con l'inserimento di ulteriori punti 30 ottenuti per n. 5 anni di servizio pre-ruolo prestato presso la citata scuola paritaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 1) Proposta di assunzione del 10.11.2015, conseguente accettazione e perfezionamento della proposta di assunzione;
- 2) Assegnazione sede provvisoria - Istituto "Presta-Columella" di Lecce - a.s. 2015/16 del 26.11.2015;
- 3) Copia contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 10.12.2015;
- 4) Copia domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per a.s. 2016/17;
- 5) Copia trasferimento per la scuola secondaria di II grado, con assegnazione ambito 0009 Abruzzo su posto sostegno;
- 6) Copia conferimento incarico triennale presso l'Istituto IPSIAS "Di Marzio-Michetti" di Pescara del 31.08.2016;
- 7) Copia istanza assegnazione provvisoria a.s. 2016/17;
- 8) Copia istanza trasferimento scuola secondaria di II grado – a.s. 2017/18;
- 9) Copia trasferimento notificata dall'USP di Pescara con riconoscimento di punti 121;
- 10) Copia reclamo avverso mancato riconoscimento del servizio prestato per n. 5 anni scolastici presso la scuola paritaria "L. Salomi" di Lecce;

- 11) Copia certificato di servizio presso l'Istituto Tecnico paritario “l. Da Vinci” di Maglie (LE);
- 12) Copia comunicazione di trasferimento interprovinciale del 20.07.2017;
- 13) Copia conferimento incarico presso l'I.I.S.S. “R. LOTTI” di Andria (BAT) del 31.07.2017
- 14) copia domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017-2018.
- 15) copia graduatoria assegnazione provvisoria a.s 2017-2018;
- 16) copia stralcio CCNI- Allegato 2- Note comuni;
- 17) copia stralcio bollettino trasferimenti a.s. 2017-2018 disposti per la Puglia;
- 18) copia ordinanza del 04.11.2016 Trib. Lecce – Sez. Lavoro – Dott.ssa Costa
- 19) copia ordinanza del 20.09.2017 Trib. Lecce – Sez. Lavoro – Dott.ssa Gustapane;
- 20) autocertificazione reddituale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02, si dichiara che il presente ricorso in materia di lavoro è di valore indeterminato e/o indeterminabile e che la ricorrente è esentata per motivi reddituali dal versamento del contributo unificato.

Si dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec: marulli.carlo@ordavvle.legalmail.it o al n. di tel e fax 0832/966535.

Con espressa riserva di precisazione ed integrazione delle conclusioni formulate e di ulteriore produzione documentale, anche all'esito dell'eventuale costituzione in giudizio delle controparti.

Lecce-Veglie, lì 11.10.2017

Avv. Carlo MARULLI

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art 151 cpc

Considerato che con il presente ricorso si chiede il riconoscimento del diritto alla mobilità in uno degli ambiti pugliesi tra quelli più vicini al comune di residenza della ricorrente, a partire dall'ambito Puglia 0023 di Taranto fino a quelli indicati nella domanda di mobilità della ricorrente, e che per i suddetti ambiti il Miur ha effettuato un numero di mobilità in favore di aspiranti con punteggio inferiore a quello della ricorrente (p. 151); ritenuto, pertanto, che tali aspiranti sono controinteressati al ricorso in quanto verrebbero pregiudicati in caso di accoglimento

SI CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la ricorrente alla notifica del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione udienza, anche cautelare e/o comunque dei provvedimenti connessi per pubblici proclami ex art 151 cpc ai suddetti controinteressati, da effettuarsi sul sito internet del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.

Veglie-Lecce, lì 11.10.2017

Avv. Carlo MARULLI